

**DELIBERAZIONE 29 OTTOBRE 2019  
434/2019/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE TRAPANI TURBOGAS,  
ESSENZIALE PER L'ANNO 2016**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1085<sup>a</sup> riunione del 29 ottobre 2019

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04 come successivamente integrato e modificato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 247/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 247/10);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 274/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 274/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2016, 760/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 760/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2017, 863/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 863/2017/R/eel);

- la comunicazione congiunta di E.On Global Commodities SE Italian branch (di seguito: E.On GC) ed EP Produzione S.p.a. (di seguito: EP Produzione), del 13 novembre 2015, prot. Autorità 35313, del 25 novembre 2015 (di seguito: comunicazione congiunta);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 31 marzo 2017, prot. Autorità 13177, del 3 aprile 2017 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di EP Produzione, del 14 novembre 2017, prot. Autorità 37420, del 15 novembre 2017 (di seguito: prima comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di Terna, del 24 aprile 2018, prot. Autorità 14839, del 7 maggio 2018 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell'Autorità, del 1° febbraio 2019, prot. Autorità 2649, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di EP Produzione, dell'11 febbraio 2019, prot. Autorità 3475, del 12 febbraio 2019 (di seguito: seconda comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di EP Produzione, del 28 febbraio 2019, prot. Autorità 5183, di pari data (di seguito: terza comunicazione EP Produzione).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14, prevede che, sino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare:
  - le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima;
  - l'Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14;
- nell'ambito del procedimento citato al precedente alinea, la deliberazione 521/2014/R/eel definisce i criteri di offerta e remunerazione delle unità di produzione soggette alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14 (di seguito: regime 91/14);
- gli utenti del dispacciamento che dispongono di unità essenziali soggette al regime 91/14 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuna delle citate unità, in relazione al periodo dall'1

gennaio 2015 al giorno di entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera b), della deliberazione 521/2014/R/eel e del comma 63.13 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi degli articoli 3 e 4 e i commi degli articoli 63 e 65 citati nel prosieguo sono da considerare relativi, rispettivamente, alla deliberazione 521/2014/R/eel e alla deliberazione 111/06); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);

- la deliberazione 274/2016/R/eel, in considerazione dell'entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ha stabilito il termine del regime 91/14 alle ore 00:00 del giorno 28 maggio 2016;
- Terna ha pubblicato l'elenco delle unità soggette al regime 91/14 per l'anno 2016, che include, tra le altre, le unità dell'impianto Trapani Turbogas di EP Produzione;
- l'impianto Trapani Turbogas, essenziale *ex* deliberazione 111/06, è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l'anno 2016, ai sensi della deliberazione ARG/elt 247/10; ai sensi della deliberazione 521/2014/R/eel, che prevede specifiche norme di raccordo tra il regime 91/14 e i regimi di cui alla deliberazione 111/06, ciascun impianto essenziale *ex* deliberazione 111/06, se ammesso a uno dei regimi regolati dal Titolo 2 della deliberazione medesima (regimi tipici e regimi alternativi), è soggetto alla disciplina dei menzionati regimi esclusivamente nelle ore in cui non si applica il regime 91/14; nell'anno 2016, dunque, l'impianto Trapani Turbogas è stato soggetto al regime 91/14 fino al 28 maggio 2016 e considerato impianto essenziale *ex* deliberazione 111/06 per la parte restante dell'anno;
- con la comunicazione congiunta, E.On GC ed EP Produzione hanno:
  - comunicato, tra l'altro, la decorrenza del trasferimento del ruolo di utente del dispacciamento con riferimento all'impianto Trapani Turbogas;
  - congiuntamente richiesto all'Autorità, sulla base degli accordi intercorsi tra le predette società, che sia riconosciuto a EP Produzione l'importo del Corrispettivo per l'anno 2016 relativo all'impianto Trapani Turbogas;
- con la deliberazione 760/2016/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da EP Produzione, ai sensi del combinato disposto dei commi 3.1, lettera aa), e 65.30, l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2016 per l'impianto Trapani Turbogas;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare, all'Autorità e a Terna, una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime 91/14; secondo quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 3.1, lettera z), e 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la prima comunicazione EP Produzione, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2016, in relazione all'impianto Trapani Turbogas;

- l'istanza di reintegrazione, avanzata da EP Produzione, è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 863/2017/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo per l'anno 2016 agli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali, ivi incluso l'impianto Trapani Turbogas;
- il combinato disposto dei commi 3.1, lettera bb), e 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni del regime 91/14;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile, all'Autorità, una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da EP Produzione nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina di riferimento;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- con la seconda e terza comunicazione EP Produzione, l'omonimo utente ha fornito le informazioni integrative richieste con la lettera DMEA, in merito al contenuto dell'istanza di reintegrazione;
- il combinato disposto dei commi 3.1, lettera u), e 65.14 prevede, fra l'altro, che in relazione alle immobilizzazioni che sono soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno, l'importo di cui si tiene conto per la determinazione dei costi fissi riconosciuti è pari, per ciascuna immobilizzazione, a una quota del valore di cui al comma 65.15, definita in funzione del periodo di ammortamento nell'anno considerato;
- il combinato disposto del comma 3.1, lettera y), e del comma 65.22 prevede che, per l'anno 2016, i costi fissi di un impianto essenziale che risulta sia assoggettato al regime 91/14 sia ammesso alla reintegrazione *ex* deliberazione 111/06 siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nel citato anno risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti dell'impianto Trapani Turbogas, per l'anno 2016.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da EP Produzione per l'impianto Trapani Turbogas con la prima, seconda e terza comunicazione EP Produzione, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci, rilevanti per le determinazioni del Corrispettivo:
  - a) i proventi netti relativi alla compravendita di energia elettrica nei mercati dell'energia, *ex* commi 3.1, lettera t), e 65.4, lett. a);
  - b) i proventi netti relativi alla compravendita di servizi nel mercato per il servizio di dispacciamento, *ex* commi 3.1, lettera t), e 65.4, lett. b);
  - c) gli acconti del Corrispettivo riconosciuti da Terna *ex* commi 3.1, lettera t), e 65.3.9;
  - d) l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 863/2017/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di EP Produzione non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
  - e) i ricavi figurativi derivanti dall'applicazione dei criteri di valorizzazione delle offerte per quantità non indispensabili sul mercato del giorno prima, *ex* commi 4.4 e 65.3, e sul mercato infragiornaliero, *ex* commi 3.1, lettera o), e 65.3.2;
  - f) i ricavi figurativi per assenza di offerte, *ex* comma 65.3.1;
  - g) le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- prevedere una rettifica, derivante dal combinato disposto dei commi 3.1, lettera u), e 65.14, per quanto riguarda l'ammontare delle quote di ammortamento e remunerazione del capitale dei cespiti che risultano soggetti ad ammortamento per una parte dell'anno 2016;
- ridurre i costi fissi rilevanti per il Corrispettivo – come risultanti dalle modifiche sopra descritte - in quanto si sono verificate le condizioni previste dal combinato disposto dei commi 3.1, lettera y), e 65.22 in tema di indisponibilità; a tal fine, si definisce il fattore di abbattimento dei costi fissi riconosciuti come rapporto tra l'eccesso effettivo di indisponibilità rispetto all'indisponibilità media storica e il complemento a uno del tasso medio storico di indisponibilità; questa metodologia, che deriva dalle disposizioni sopra richiamate, consente di assicurare che, in caso di integrale indisponibilità, si azzerino i costi fissi riconosciuti, preservando, di conseguenza, l'incentivo a presidiare l'operatività della capacità produttiva

#### **DELIBERA**

1. di stabilire che Terna riconosca a EP Produzione, nei termini indicati in premessa e per l'impianto Trapani Turbogas, il Corrispettivo per l'anno 2016, il cui importo è indicato nell'Allegato A;

2. di prevedere che Terna dia seguito alla disposizione di cui al punto 1 entro il giorno 29 novembre 2019;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna e ad EP Produzione;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 ottobre 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*